



## COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

PROVINCIA OLBIA – TEMPIO  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

ProE. N. 18541  
del 12.07.2010

Addì 12 luglio 2010

Al Dirigente del Settore Tecnico

Al sig. Sindaco

All'assessore all'Urbanistica

**SEDE**

**OGGETTO: Convenzioni Piani di Lottizzazione di iniziativa privata - Le funzioni rogatorie del segretario comunale.**

In relazione alla nota in data 5 luglio scorso prot. N.20062 con cui da parte del Dirigente del Settore tecnico vengono segnalate delle criticità in ordine alla stipula, alla registrazioni ed alla trascrizione delle convenzioni di cui in oggetto, il sottoscritto, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U. 267/2000, di pregia portare all'attenzione delle SS. LL. le seguenti considerazioni.

Le competenze rogatorie del segretario comunale sono attualmente disciplinate dall'articolo 97 del TU 267/2000 in virtù del quale "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: **c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente**".

Questa disposizione sovrasta per ampiezza la disciplina prevista dagli articoli 87 e 89 della vecchia legge comunale in virtù dei quali al segretario era consentita la facoltà di rogare i contratti relativi ad alienazioni, acquisti, locazioni, somministrazioni, appalti di opere nell'interesse esclusivo dell'ente.

La tipologia dei contratti che potevano essere rogati dal segretario era oggetto di una previsione normativa tassativa per cui risultava molto complesso attribuire allo stesso la facoltà di estendere analogicamente questa sua attribuzione ad altre tipologie contrattuali.

Oggi invece la nuova disposizione normativa consente al segretario comunale di esercitare le funzioni rogatorie in relazione a qualsiasi contratto, purché una parte contraente sia costituita dal Comune. Si chiarisce bene nella circolare del Ministero dell'Interno n. 18/97 del 15/07/97 che la "potestà rogatoria, in passato riferita alle sole ipotesi previste dall'articolo 87 del T.U.L.C.P. e subordinata alla richiesta dell'ente locale espressa con atto collegiale, incontra ora soltanto due limiti: che si tratti di fattispecie contrattuale riconducibile alla nozione di cui all'articolo 1321 c.c. e che l'ente locale sia una delle parti contraenti".

Tuttavia, considerato che la legge prevede espressamente che il segretario "può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente" **sembra che tale attività non sia obbligatoria per l'amministrazione, bensì può essere esercitata quando la stessa amministrazione reputi opportuno conseguire un risparmio sulle spese notarili in ordine agli atti di cui è parte.**

In merito a tale ultimo assunto si ritiene opportuno citare la **decisione 13 marzo 1989, n. 164, con la quale il Consiglio di Stato (sez. IV)** ha puntualizzato che l'obbligatorietà della funzione rogante, disciplinata dall'art. 89, TU 3 marzo 1934, n. 383, vige soltanto nei confronti del segretario comunale, in ragione del rapporto di servizio che intrattiene con l'amministrazione, ma non si estende al comune, il quale conserva la facoltà, nelle fattispecie contrattuali tassativamente prefigurate dalla norma, di far rogare gli atti dal proprio segretario comunale o da un notaio, **fermo restando l'obbligo di motivazione che assiste, in generale, l'attivazione di poteri discrezionali da parte della PA.**

Infatti, già con precedente decisione (13 febbraio 1989, n. 79), lo stesso Consiglio di Stato (sez. IV) aveva affermato che "è legittima la deliberazione con cui un comune, invece di far rogare al proprio segretario la transazione intervenuta con un terzo, conferisce l'incarico della stipula ad un notaio in considerazione della particolare complessità dell'atto".

In base alla considerazioni su espresse, ferma restando al competenza del segretario comunale a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, appare di tutta evidenza che la decisione se avvalersi oppure no di tali prestazioni deve essere esercitata di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

Distinti saluti

Il Segretario Generale  
Mario Carta



MC.SC.Funzione rogatoriaSC